|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***C:\Users\POSTIG~2\AppData\Local\Temp\lu648210gz.tmp\lu648210h9_tmp_5ab67b9bb1fe4c6e.jpg*** | **ISTITUTO Superiore Pascal-Comandini**P.le Macrelli, 100 47521 Cesena Tel. +39 054722792 Cod.fisc. 90076540401 - Cod.Mecc. FOIS01100LFOIS0100L@istruzione.itFOIS0100L@pec.istruzione.it | C:\Users\POSTIG~2\AppData\Local\Temp\lu648210gz.tmp\lu648210h9_tmp_97f50ed045aeafd4.png |

Cesena, 2/11/21

Circolare 48-2021 Agli alunni/e

Ai docenti

Ai genitori

p.c. Ufficio Acquisti

p.c. ufficio didattica

p.c. Personale ATA

**Oggetto: chiarimenti intorno a obbligo Green Pass Valido per alunni e docenti durante gite o uscite didattiche**

Pervengono tuttora alla presidenza (DS, vicepresidi, Ufficio didattica) richieste di chiarimenti sull’obbligo o non obbligo di Green Pass Valido per gli alunni durante gite, uscite didattiche, proiezioni cinematografiche per scuole, visite musei ecc.

Per quanto il punto sia stato chiarito a seguito di una domanda in collegio docenti, poiché tale chiarimento dato in collegio pare non essere stato sufficiente, e poiché anche diversi genitori legittimamente chiedono informazioni, si riporta qui in una unica e sola circolare la normativa vigente in materia.

Si distinguono i casi per docenti e alunni, in quanto molto diferenti fra loro

**PERSONALE DOCENTE ACCOMPAGNATORE/TRICE**

Per i docenti (o altro personale scolastico eventualmente accompagnante, ovvero educatori, ATA, ecc) accompagnatori/trici di detti eventi sussiste, come per la didattica ordinaria, l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass Valido e non scaduto.

Il decreto-legge 111/21, poi convertito in legge, all’articolo 1, comma 6 introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde, con la sola eccezione di coloro che sono esentati dal vaccino per ragioni mediche certificate (documentate alla scuola).

Pertanto, in qualsiasi momento di attività durante una gita, uscita didattica, viaggio all’estero, visita a cinema o museo, se viene richiesto il Green Pass dall’esercente il docente dovrà esibirlo e avrà il dovere di essere in regola con la validità dello stesso PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO (gita di più giorni, gita di un giorno, viaggio all’estero, visita museo, visita cinema) sin dalla partenza da scuola con gli alunni partecipanti.

**ALUNNI/E PARTECIPANTI ALL’EVENTO**

Il decreto legge 10 settembre 2021, n. 122, all’Art. 1 comma 2, secondo periodo, spiega che l’obbligo di esibizione del Green Pass per tutti gli esterni che accedono alla scuola, non si applica agli alunni: “La disposizione di cui al primo periodo **non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione**, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.

Poiché le uscite esterne, siano esse viaggi di più giorni o uscite di un giorno, siano esse all’estero o in Italia, siano esse visite a cinema, teatri o musei, indipendentemente dalla durata, **sono a tutti gli effetti attività didattica svolta fuori aula**, la scuola NON PUO’ E NON POTRA’ E NON INTENDE porre obbligo di esibizione e validità green pass ai suoi studenti durante queste attività.

Tuttavia, un museo, un cinema, un albergo, un ristorante, una struttura ricettiva qualunque, può chiedere l’esibizione del Green Pass anche agli alunni/e, in quanto ha legittimità di considerarli suoi ospiti e non fare dunque eccezione per alunni o non alunni. E a quanto risulta questa è la prassi che le strutture stanno usando.

Pertanto la scuola NON IMPONE (in quanto non è soggetto titolato a imporre) ma la struttura ricettiva PUO’ IMPORRE agli alunni partecipanti di dotarsi di Green Pass Valido per tutta la durata dell’evento.

Per questa ragione si consiglia improrogabilmente alle famiglie di dotare i loro figli partecipanti a eventi, siano essi minorenni o no, di Green Pass Valido, e si chiede ai docenti accompagnatori/trici di verificare la validità del Green Pass appena prima della partenza del viaggio/spostamento verso evento, (non nei giorni precedenti ma solo al momento di partire) poiché se davanti a un museo o un albergo per esempio a Milano o Palermo o Londra si scopre solo in quel momento che l’alunno non ha Green Pass e non lo fanno entrare, può essere un problema grosso sorvegliare il gruppo classe e contemporaneamente anche l’alunno, magari pure minorenne, che non può entrare.

Se al momento di partire un alunno o più alunni non hanno il Green Pass si contatta la famiglia subito e si suggerisce di ritirare il figlio/a dalla partecipazione all’evento, in quanto questo può compromettere la gestione dell’evento stesso da parte degli accompagnatori/trici. Con un titolo di viaggio valido, infatti, il viaggio non può iniziare.

Se invece il Green Pass valido discende da tampone effettuato entro le 48 ore, la scuola non ne viene nemmeno a conoscenza data la tipologia di controllo mediante applicativo QR Code, **e gli accompagnatori/trici verificano solo il green pass mediante QR Code, ED E’ VIETATO, ai sensi dell’indicazione del Garante Privacy, per gli accompagnatori/trici chiedere che tipo di Green Pass l’alunno ha attivo** (per aver avuto il Covid, per avere il vaccino, o per effetto di tampone negativo). Così come è d’altronde vietato in aula o fuori chiedere agli alunni se si sono vaccinati. Il docente che fa questa domanda è passibile di contestazione disciplinare per violazione privacy.

Resta fermo che nel caso l’alunno/a partecipi con un Green Pass con validità a scadenza breve, cioè entro le 48 ore come da tampone effettuato, **E’ DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FAMIGLIA/DELL’ALLIEVO/A organizzarsi con una farmacia in loco (in caso di viaggio di più giorni)** per rifare il tampone a scadenza del primo valido alla partenza. Infatti il gruppo classe e/o i docenti accompagnatori/trici non possono e non devono cambiare il loro programma in funzione della sosta in farmacia di un solo alunno/a.

Se l’alunno/a di cui sopra è minorenne, conviene che la famiglia verifichi se la farmacia accetta di fare il tampone all’alunno in assenza di tutore. In alternativa, un docente accompagnatore/trice può, ma non è obbligato dalla scuola, accompagnarlo/la in farmacia, MA SOLTANTO SE CIO’ NON PREGIUDICA IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO.

Un docente accompagnatore/trice ovviamente può rifiutarsi di accompagnare se non intende sottostare a queste indicazioni, poiché ricordo che l’attività di accompagnamento a uscite non è assolutamente un dovere obbligatorio del docente fuori dal suo orario di servizio.

E’ pertanto particolarmente importante che queste indicazioni siano lette e comprese prima della partenza e/o organizzazione di viaggi di più giorni.

Si ricorda infine che per i **viaggi all’estero**, oltre le indicazioni della presente circolare, e a integrazione di esse, valgono per forza di cose tutte le indicazioni e prassi che il Ministero degli Esteri impone o consiglia per i cittadini italiani che si recano all’estero, in base al paese.

Esse possono essere consultate sul sito del Ministero Esteri, alla seguente sezione link

<https://infocovid.viaggiaresicuri.it/>

compilando il relativo questionario con tutti i dati, cosa che si suggerisce di fare per gli accompagnatori/trici di viaggi all’estero prima di ogni impegno economico e prenotazione.

Il Dirigente scolastico

Prof. Francesco Postiglione